

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 - Finalità e criteri

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni

- sono temporanee, gradualità e proporzionate alle infrazioni;
- specificano in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione;
- sono ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
- tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano, nonché dal contesto in cui si è verificato l'episodio;
- vanno stabilite dopo aver effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno/a a esporre le proprie ragioni;
- non interferiscono con la valutazione del profitto relativo alla singola disciplina, ma saranno riportati nel giudizio sintetico del comportamento presente nella scheda di valutazione;
- sono personali e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dello studente con l'istituzione scolastica;

Art. 2 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

INFRAZIONE DISCIPLINARE	PROVVEDIMENTO	AUTORITA' COMPETENTE AD APPLICARE IL PROVVEDIMENTO
Disturbo delle lezioni e dell'attività didattica.	Richiamo verbale	Qualsiasi adulto membro della comunità scolastica che rileva un comportamento non corretto
Utilizzo inappropriato di apparecchiature elettroniche, quali telefoni cellulari, walkman, lettori CD, mp3, tablet, smartphone, dispositivi fotografici, giochi elettronici.		
Utilizzo di un linguaggio inappropriato all'ambiente scolastico.		
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.	Richiamo verbale e segnalazione alla Direzione	Docente presente in classe
Mancato rispetto della frequenza scolastica intesa come assenze, ritardi, uscite senza giustificazione. Assenze prolungate non per malattia. Assenze all'insaputa dei genitori.	Le assenze devono essere giustificate al ritorno a scuola. Dopo una settimana nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei genitori.	Dirigente scolastica e/o collaboratori (vicepreside o coordinatori di classe)
Ripetuto disturbo delle lezioni e dell'attività didattica.	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa	Docente presente in classe

Ripetuto utilizzo di un linguaggio inappropriato all'ambiente scolastico.	visione da parte dei genitori.	
Utilizzo di un linguaggio e/o gesti volgari e inappropriati all'ambiente scolastico.		
Scarso rispetto e offese nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale della scuola.		
Mancata cura nell'utilizzo delle strutture e/o delle attrezzature e/o materiali della scuola e degli altri studenti.	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei genitori. In caso di danneggiamento, risarcimento del danno.	Docente in Classe e/o Dirigente scolastica e/o sua delegata
Reiterato utilizzo inappropriato di apparecchiature elettroniche, quali telefoni cellulari, walkman, lettori CD, mp3, tablet, smartphone, dispositivi fotografici, giochi elettronici.	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei genitori. Divieto di portare apparecchiature elettroniche a scuola.	Docente in classe, dirigente scolastica e/o collaboratori (vicepreside o coordinatori di classe)
Inadempienza nello svolgimento delle consegne domestiche e/o mancato possesso di materiale didattico.	Annotazione sul registro elettronico. Dopo tre inadempienze nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei genitori.	Docente in classe

Falsificazione dei voti o delle firme.	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei genitori.	Dirigente scolastica e/o collaboratori (vicepreside o coordinatori di classe)
Reiterata mancanza di rispetto nei confronti di Alunni, Docenti e/o Personale non Docente.	Temporaneo allontanamento dall'attività didattica e/o uscite/viaggi di istruzione e/o attività ricreativa. Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei genitori.	Docente in Classe e/o Dirigente scolastica e/o collaboratori (vicepreside o coordinatori di classe)
Comportamento che impedisce il regolare svolgimento dell'attività didattica.		
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico anche dopo il richiamo della Direzione.		
Grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti di Alunni, Docenti e Personale non Docente.	Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di presenza per un periodo di norma non superiore ai 15 giorni di scuola. La sanzione può essere convertita tutta o in parte con attività a favore della comunità scolastica (riordino e pulizia degli spazi della scuola). Queste attività possono essere svolte durante l'orario scolastico e/o nel pomeriggio fuori dall'orario scolastico.	Consiglio di Classe. Il provvedimento verrà riportato nel giudizio sintetico di comportamento sulla scheda personale di valutazione.
Comportamento grave che impedisce il regolare svolgimento dell'attività didattica.		
Comportamenti aggressivi (violenza fisica, verbale o psicologica) nei confronti degli altri compagni, dei docenti e/o del personale della scuola		
Reiterato utilizzo del cellulare anche dopo l'ammonizione scritta e l'allontanamento.		
Uso del cellulare o di altri dispositivi		

gravemente lesivo dei diritti personali.	Comunicazione scritta alla famiglia.	
Ripetuto mancato rispetto della frequenza scolastica anche dopo l'ammonizione scritta.		
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, anche dopo il richiamo della Direzione e l'allontanamento.		
Uso di tabacco (anche sigaretta elettronica senza nicotina), alcol e/o stupefacenti durante l'orario scolastico.		
Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o tali da determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità di sé stessi o di altre persone. La violazione ha gravità tale da eccedere l'ambito delle infrazioni sopra riportate.	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. In relazione all'infrazione commessa, la sanzione può comportare l'allontanamento fino al termine dell'attività scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del ciclo di studi.</p> <p>Comunicazione scritta ai genitori.</p>	Direzione per primo provvedimento, delibera del Consiglio di Classe e successiva ratifica definitiva del Collegio Docenti

Art. 4 –Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

Le violazioni non gravi vengono contestate immediatamente dal docente e/o dalla Dirigente e comunicate ai genitori o esercenti la potestà mediante pubblicazione sul registro elettronico e/o telefonata informativa.

Per le violazioni gravi l'avvio del procedimento è comunicato direttamente allo studente all'atto della contestazione dell'infrazione disciplinare e ai genitori o esercenti la potestà.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dalla Dirigente e dai docenti di classe.

Se espressamente richiesto dallo studente, dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dalla Dirigente.

Per le violazioni gravi che coinvolgano altri allievi quali parti lese, questi ultimi e i loro genitori o esercenti la potestà potranno essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; la Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
- b) la conferma del provvedimento disciplinare o, nel caso di competenza dell'Organo Collegiale, la proposta della Dirigente per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

La Dirigente è sempre competente per l'adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili, compresi quelli che comportano l'allontanamento dall'Istituto.

Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Il Consiglio di Classe è convocato entro il termine di sette giorni dalla proposta della Dirigente scolastica.

Nel caso di provvedimento disciplinare che comporta la sospensione superiore a giorni 15 o l'allontanamento fino al termine dell'attività scolastica, l'esclusione

dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato, il Consiglio di Classe, unitamente alla deliberazione, demanda gli atti al Collegio Docenti per la ratifica del provvedimento adottato. In questo caso il Collegio Docenti è a sua volta convocato entro sette giorni dalla delibera del Consiglio di Classe.

L'Organo Collegiale delibera sempre a maggioranza dei presenti, qualora intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dall'Organo Collegiale, in presenza dei genitori, nel corso della seduta se espressamente lo richiede.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e alla sua famiglia dalla Dirigente scolastica, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 – Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene i contatti con l'alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile

fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, la Dirigente scolastica ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 – Impugnazioni e procedura

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto alla Dirigente scolastica. La Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Collegio Docenti, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari gravi comminate conformemente al codice disciplinare può essere presentato dai genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, contenente l'esposizione dei fatti e le proprie considerazioni inerenti all'accaduto, nonché ogni elemento ritenuto utile. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescrittivo di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

I ricorsi presentati fuori termine, non saranno in nessun caso accolti.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

La sanzione disciplinare, in caso di apertura di una procedura di ricorso, è sospesa sino al pronunciamento dell'Organo di Garanzia a meno che non ricorrano gravi motivi che impongano l'esecutività anche in pendenza di ricorso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie

del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.

L'organo si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare i genitori e lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

L'organo di Garanzia si esprime al massimo entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora non si esprima entro detto termine, la sanzione di primo grado si intende confermata.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un altro soggetto, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Le testimonianze sono rese a verbale.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, fermo restando la possibilità di convertire l'allontanamento in attività utili alla scuola.

Art. 8 – Organo di Garanzia interno

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Dirigente scolastica o suo delegato, che la presiede;
- La vicepresidente;
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- Tre rappresentanti eletti dai genitori tra i rappresentanti dei genitori;

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235 e succ. mod.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per un anno scolastico; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti in prima convocazione, mentre è valida in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta; in caso di assenza

giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Organo di Garanzia regionale

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria", può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

In merito alla composizione e procedura si applica l'art. 5 del DPR 249/1998 e succ. mod.

Art. 10 – Pubblicazione

Il presente Regolamento di disciplina viene pubblicato sul sito della scuola ai fini della sua consultazione.